

**COMUNE DI PONTENURE**  
*Provincia di Piacenza*

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTENURE E L'ENTE DEL TERZO SETTORE  
IN REGIME DI CO- PROGETTAZIONE, DEL SERVIZIO CENTRO EDUCATIVO E CENTRO  
ESTIVO  
PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028. CIG: B76EAE4646**

L'anno duemilaventicinque .....il giorno ..... del mese di  
....., nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di  
legge,

TRA

**COMUNE DI PONTENURE** di seguito più brevemente denominato "Comune", con sede in Pontenure via u.  
Moschini, 16 C.F.0021890330, qui rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona,  
dott.ssa:....., domiciliata ai fini della presente presso la sede  
comunale;

E

..... di seguito più brevemente denominato  
"ETS", ..... qui rappresentato  
.....;

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, che si richiama integralmente, è stato dato specifico indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Servizi Sociali al fine della realizzazione di un servizio educativo e un servizio di centro estivo, destinato ai minori frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per il periodo 01/09/2025-31/08/2028, attraverso procedura di co-progettazione con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n.532/2025 è stato avviato il procedimento di istruttoria pubblica ed approvato l'Avviso Pubblico *finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co- progettazione per la gestione del servizio centro educativo e centro estivo. Periodo dal 01.09.2025 al 31.08.2028.*
- l'Avviso pubblico sopra richiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune al fine di garantire un'adeguata trasparenza alla procedura di selezione;
- con Determinazione n. .... del ..... è stato dato atto, a seguito delle verifiche e valutazioni previste, dell'esito all'attività di co-progettazione individuando gli ETS come soggetti della realizzazione della co-progettazione;

**VISTI**

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 119;
- DPCM 30 marzo 2001;
- Il Dlgs 117/2017;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1- Oggetto**

Oggetto della Convenzione, sottoscritta tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del servizio educativo extra-scolastico e un servizio di centro estivo, destinato a minori, per il periodo 01/09/2025-31/08/2028, indicati nel Progetto Definitivo elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione.

### **Art. 2 – Finalità**

Funzione della convenzione è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e co-gestione di servizi extra scolastici educativi e estivi rivolti a minori frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato no profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

### **Art. 3 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal 01/09/2025 al 31/08/2028.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto, senza onere né obbligo di disdetta.

### **Art. 4 – Rapporti tra le parti**

L'assetto organizzativo delle relazioni tra Comune e ETS, finalizzato alla governance del progetto nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo dei servizi/interventi resi, è definito sulla base dell'Avviso Pubblico, approvato e indetto con determinazione n.532/2025 e del progetto definitivo elaborato nelle sedute di co-progettazione svolte.

### **Art. 5 – Impegni del Comune di Pontenure**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi della co-progettazione;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti dei partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione;
- operare in raccordo con l'Ente partner per il coinvolgimento delle altre agenzie della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica di sviluppo di un welfare locale sostenibile e integrato.

### **Art. 6 - Impegni dell'ETS**

L'Ente partner, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co- progettazione, si impegna a:

- realizzare i servizi/interventi oggetto della presente convenzione secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nel documento progettuale definitivo;
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie;
- sviluppare e condividere con il Comune il complessivo sistema di valutazione di efficacia e di efficienza dell'impianto progettuale e dei singoli servizi/interventi;

L'Ente partner si impegna inoltre a:

- impiegare, nello svolgimento delle attività, operatori in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- rispettare, nei confronti degli operatori a qualunque titolo impegnati nelle attività della presente convenzione, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi e di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti-infortunistici;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti

- riguardanti il trattamento dei dati personali. L'Ente partner dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati e/o responsabili del trattamento. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo;
- osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontenure approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2024. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo, nonché del rispetto delle norme deontologiche e degli standard professionali inerenti le attività/servizi svolti. L'Amministrazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste, anche al fine dell'eventuale sostituzione nel caso in cui non risultasse possibile ovviare altrimenti;
  - essere responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale e dei minori iscritti al servizio nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato ed ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
  - osservare l'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale "adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 23.09.2020 allegata al presente atto;
  - fornire puntuale rendicontazione al Comune rispetto all'andamento del servizio, delle iscrizioni e delle presenze.

#### **Art. 7 – Quadro economico**

Per quanto riguarda le risorse economiche messe a disposizione dal Comune di Pontenure per la realizzazione degli interventi, si stima una spesa massima così ripartita dal 01.09.2025 al 31.08.2028:

-attività educativa diurna extra- scolastica €90.000,00;

-attività estiva €24.000,00

Totale: 114.000,00 €.

Le risorse economiche disponibili risultano essere, per l'intera durata della Convenzione (36 mesi), corrispondenti ad un importo *massimo annuale* di €38.000,00.

Le parti danno altresì atto che, come indicato nell'Avviso pubblico, il budget comunale sopra quantificato rappresenta solo una stima e che potrà subire riduzioni corrispondenti alle prestazioni od attività in parte o del tutto non resi e sarà comunque vincolata alle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 8 – Rendicontazione delle spese e trasferimento del contributo comunale**

Gli Enti partners presenteranno al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi, secondo le tempistiche e modalità concordate in sede di co-progettazione.

Al fine dell'erogazione del contributo gli Enti partners dovranno periodicamente presentare i documenti a rendicontazione, possibilmente fatture.

Le spese dovranno attenersi al progetto ed al piano economico previsto.

Si precisa che gli ETS facenti parti della co-progettazione fattureranno singolarmente al Comune rispetto alle proprie prestazioni.

Il contributo comunale sarà erogato agli Enti partners previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Gli Enti partners si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Gli Enti partners si impegnano infine sin d'ora a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

### **Art. 10 – Assicurazione**

L'Ente partner è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti dei servizi, al Comune o a terzi, sia a cose che a persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per fatto proprio o del personale addetto.

L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

### **Art. 12 – Eventuali inadempimenti**

Le parti concordano che gli ambiti prioritariamente deputati alla verifica sull'andamento dei diversi servizi/interventi ed alla discussione/eliminazione di eventuali criticità, sono quelli previsti dal complessivo assetto organizzativo della co-progettazione.

Il Comune si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente partner con la presente Convenzione. L'Ente partner si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dal Comune.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'Ente partner, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

### **Art. 13 - Motivi di risoluzione della convenzione**

La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1.453 e seguenti del codice civile. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore da parte dell'Ente Partner.

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le parti convengono che la convenzione possa essere risolta:

- dall'Ente partner, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nell'erogazione del contributo previsto a copertura dei costi delle attività rese;
- dal Comune di Pontenure, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'Ente partner, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente articolo, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali.

La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo comunale, fatto salvo il riconoscimento dei costi delle attività già svolte.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della Convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/interventi resi in favore dell'utenza.

### **Art. 14 -Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 così come modificato dal D.lgs 10/08/2018 n. 101, informa l'"ETS" che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Con riferimento al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento UE 2016/679, il contraente autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative dell'Ente. Il Comune da atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità all'informativa disponibile sul sito web istituzionale: <https://www.comune.pontenure.pc.it/privacy-policy/>.

### **Art. 15 – Modalità di risoluzione di eventuali controversie**

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Piacenza.

### **Art. 16- Disposizioni generali e finali**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili con la natura e finalità dell'atto stesso.

**Art. 17 – Registrazione e Spese**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione incluse le spese di bollo.

La presente convenzione è riconosciuta conforme alla volontà delle parti e viene letta, confermata e sottoscritta dagli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTENURE

ETS